

L. 11 febbraio 1992, n. 157 ⁽¹⁾.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.

(2) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e il comma 3-bis dell'art. 3, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunti dalle relative leggi di conversione.

26. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale ⁽⁴⁹⁾.

(49) La Corte costituzionale con ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 581 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, e 42, secondo comma, della Cost.